

Il disegno di legge in esame nasce, innanzi tutto, dall'esigenza di armonizzare la disciplina regionale esistente in materia con la più recente normativa nazionale.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", contiene infatti, nella parte IV, disposizioni che mutano profondamente il quadro legislativo nazionale preesistente in materia di bonifiche di siti contaminati. Si è perciò presentata la necessità di modificare conseguentemente il Capo IV della legge regionale n.18/1999, relativo alle "Bonifiche, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo", ormai per molti aspetti obsoleto.

Il decreto legislativo 152/2006, reca importanti modifiche sia in relazione alle competenze, che vengono assegnate ad enti territoriali diversi da quelli precedentemente stabiliti, sia in relazione alle procedure. In particolare, viene esteso il ricorso all'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, il cui esito diventa probante per l'avvio delle procedure di bonifica.

Inoltre, allo scopo sia di mettere a frutto le esperienze acquisite dalla Regione nella pratica amministrativa ormai più che decennale di tale disciplina, sia di alleggerire in qualche modo gli enti locali dalle difficoltà e dalle problematiche che presentano le procedure di bonifica dei siti più estesi, o ad inquinamento più pericoloso, è stato introdotto, con il presente d.d.l., l'istituto del "sito di interesse regionale" che viene dichiarato tale dalla Giunta per le sue caratteristiche, in qualche modo eccezionali rispetto agli altri siti. Le procedure di bonifica dei "siti di interesse regionale" vengono svolte direttamente dalla Regione.

Un Titolo apposito è stato dedicato alla certificazione di avvenuta bonifica, atto con cui la Provincia accerta il completamento degli interventi di bonifica, o di messa in sicurezza permanente o definitiva. Tale istituto avrebbe dovuto essere oggetto di un regolamento regionale, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n.30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), ma ha poi trovato collocazione, per il principio dell'economicità degli atti, come capo autonomo all'interno del presente d.d.l.

Relazione articolata

I primi due articoli stabiliscono, in accordo con la legislazione nazionale, la finalità della legge e le definizioni ad essa relative;

l'articolo 3 introduce il concetto di "siti di interesse regionale" dei quali viene specificata la tipologia in relazione alla ubicazione geografica o alla pericolosità e viene attribuita alla Giunta regionale la competenza in ordine alla loro individuazione e perimetrazione.

E' prevista una fase partecipativa degli enti locali interessati;

le competenze della Regione in materia sono elencate all'articolo 4 e prevedono, oltre ai consueti compiti di pianificazione, programmazione e di definizione di criteri e linee guida, anche la gestione delle conferenze dei servizi dei siti contaminati di propria competenza, nonché la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare, che, già di competenza delle province, aveva creato alcuni problemi in ordine alla disponibilità dei dati;

l'articolo 5, oltre a confermare le competenze delle Province in materia di controlli e di certificazioni di avvenuta bonifica e messa in sicurezza recepisce altresì il dettato normativo del d.lgs. n.152/2006 relativamente alla adozione delle ordinanze a provvedere nei confronti dei responsabili di potenziali inquinamenti. Viene affidata alle Province anche la gestione delle conferenze dei servizi per i siti sovracomunali, nonché di quelli localizzati nei comuni più piccoli (al di sotto degli ottomila abitanti) che hanno difficoltà a gestire procedure complesse come quelle in esame. La scelta della soglia di ottomila abitanti è stata fatta, in accordo con le Province, dopo un attento esame della casistica delle tipologie presenti sul territorio e dello stato dell'arte in materia, con

l'intento di non stravolgere i lavori già in corso nei vari Comuni, e le esperienze dagli stessi già acquisite in materia;

le residuali competenze sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 6, ed in particolare la gestione delle conferenze dei servizi e dei procedimenti semplificati per i siti comunali con popolazione oltre gli ottomila abitanti, nonché gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione, qualora gli stessi non provvedano;

l'articolo 7 è dedicato al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati: cosa è il piano, cosa contiene, procedura per la sua approvazione e aggiornamento;

l'articolo 8 specifica i contenuti dell'anagrafe dei siti da bonificare, le procedure per la sua realizzazione e la gestione della stessa;

nell'articolo 9 sono illustrate le procedure amministrative da seguire al verificarsi dell'evento contaminante, procedure che ricalcano il disposto della legge nazionale di riferimento;

l'articolo 10 prende in considerazione il caso di siti nei quali l'inquinamento si è verificato in tempi anteriori alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.152/2006, ma che sono venuti alla luce successivamente a tale data. Le procedure di bonifica, in tali casi, si espletano ai sensi della nuova normativa;

l'articolo 11 chiarisce alcuni aspetti relativi al prelievo delle acque di falda emunte nel corso di interventi di bonifica, a specificazione dell'articolo 243 del d.lgs.n.152/2006, chiarimenti richiesti recentemente dagli enti locali competenti in materia. Si è posta sostanzialmente in evidenza, anche in analogia con quanto stabilito da altre Regioni, la specialità della norma nazionale in argomento, il cui obiettivo è quello di effettuare, nel modo più veloce e razionale, la bonifica di un sito inquinato, pertanto al prelievo di acqua di falda eseguito a tale scopo non è applicabile la disciplina relativa alle concessioni di derivazione d'acqua e, di conseguenza, non è dovuto alcun canone di derivazione;

l'articolo 12 prevede la possibilità, per gli enti territoriali competenti e per i soggetti obbligati agli interventi di bonifica, di stipulare accordi di programma per definire modi e tempi degli interventi stessi;

Il **Titolo II** reca le procedure e le modalità per il rilascio della certificazione di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa.

In continuità con la precedente legislazione nazionale, nonché con la legislazione regionale in materia (d.lgs. n.22/1997, art.17, d.P.R. n.471/1999 e l.r. n.18/1999), il d.lgs. n.152/2006 conferma la competenza delle province relativamente alla certificazione di avvenuta bonifica.

A fronte dei numerosi interventi in corso sul territorio della nostra Regione ed in particolare con riferimento a quelli di interesse nazionale che vanno dalla Provincia di Savona a quella di La Spezia, è nata l'esigenza di dare omogeneità ai procedimenti in parola, prendendo in considerazione le varie tipologie di certificazioni possibili per definire un percorso comune, percorso che è stato condiviso anche con gli Uffici tecnici delle Amministrazioni provinciali.

Nel dettaglio:

con l'articolo 13 viene confermata la competenza delle Province in ordine al rilascio della certificazione prevista dal d.lgs. n.152/2006, ed in particolare prevista sia dall'articolo 242, comma 13, nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte

quarta del decreto stesso che si manifestino successivamente a tale data, sia dall'articolo 248, comma 2 nei casi ordinari;

l'articolo 14 definisce il concetto di certificazione e le due fattispecie a cui tale concetto è applicabile: la prima è individuabile negli interventi di bonifica vera e propria, la seconda negli interventi volti alla messa in sicurezza permanente ed alla messa in sicurezza operativa;

gli articoli 15, 16 e 17 affrontano il tema delle procedure con le quali addivenire, da parte della Provincia, alla predisposizione della certificazione. Più precisamente:

con l'articolo 15 viene affidato ad Arpal il compito di predisporre una relazione tecnica preparatoria che fornisca la base per la certificazione;

il 16 precisa la documentazione che il responsabile degli interventi di bonifica deve presentare a corredo della istanza per il rilascio della certificazione;

il 17 precisa i contenuti dell'atto di certificazione, prendendo in esame sia gli interventi di bonifica vera e propria, sia gli interventi di messa in sicurezza permanente che operativa, ed accorda alla Provincia la potestà di prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio sui siti oggetto di una bonifica particolarmente lunga e complessa, al fine di accertare che, nel tempo, gli interventi effettuati perseguano e mantengano i propri effetti di risanamento sulle matrici inquinate;

gli articoli 18 e 19 riguardano fattispecie particolari di certificazione, ossia quella sui siti insistenti su aree che possono essere utilizzate per lotti e quella in presenza di trattamento della falda acquifera, che per sua natura prevede trattamenti prolungati nel tempo.

Tali fattispecie erano peraltro già normate nell'identica forma nella legge regionale n.18/1999 (articolo 56);

con l'articolo 20, in ossequio al principio "chi inquina paga", si sono posti i costi della certificazione a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento, con l'esclusione dei casi in cui agli interventi di bonifica provvedono gli enti locali nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi, ai sensi dell'art.250 del d.lgs. n.152/2006.

Si rileva infine che il contenuto del presente Titolo era stato introdotto anche dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n.30 recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale".

Il Titolo III, da ultimo, contiene le norme transitorie e finali.

In particolare:

la norma transitoria, art.21, riguarda i procedimenti di bonifica già avviati alla data di entrata in vigore della legge, che dovranno essere conclusi dagli enti territoriali (Comuni e Province) presso i quali sono stati avviati (comma 1), l'anagrafe dei siti da bonificare, che le Province dovranno trasmettere alla Regione entro 90 giorni (comma 2) ed infine i siti con inquinamento antecedente il d.P.R. 471/1999 e non ancora bonificati che, in attesa di un calendario regionale da inserire nel piano delle bonifiche, devono ora essere attivati dai soggetti tenuti alla bonifica entro 90 giorni (comma 3);

gli artt.22 e 23 riguardano rispettivamente il richiamo alla normativa nazionale per tutto quanto non disciplinato dal presente d.d.l., nonché l'abrogazione delle precedenti norme regionali in materia (l.r. n.18/1999);

l'art.24 pone in capo alle Province la competenza all'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia, secondo le procedure della

l.r. n.45/1982. I proventi delle sanzioni sono assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia;

la norma finanziaria (art.25) destina i fondi della competente U.P.B. in materia di bonifiche agli oneri derivanti dalla legge in argomento.

TITOLO I

Competenze e procedure

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e del titolo V della parte quarta del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli Enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si assumono le definizioni così come stabilite dall'articolo 240 del d.lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 3

(Siti di interesse regionale)

1. Ai fini della bonifica, si definiscono siti di interesse regionale:

- a) i siti che in relazione alle loro caratteristiche, alla pericolosità e quantità degli inquinanti presenti, all'impatto rilevante sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ambientale nonché di pregiudizio per i beni ambientali e culturali, sono individuati come tali da parte della Regione;
- b) i siti che interessano anche il territorio di altra regione limitrofa, purché non definiti di interesse nazionale;
- c) i siti che interessano il territorio di più province.

2. All'individuazione dei siti di cui al comma 1 e alla loro perimetrazione si provvede con atto di Giunta ed in particolare la Giunta provvede ad accertare l'esistenza delle

condizioni di cui sub a) sentiti gli Enti Locali interessati ed a stipulare intesa con la Regione interessata nella fattispecie sub b).

3. Ai fini della perimetrazione dei siti di interesse regionale, sono sentiti i comuni, le province e le regioni interessate, i responsabili dell'inquinamento nonché i proprietari delle aree da bonificare, se diversi.
4. Per la bonifica dei siti di interesse regionale, si applicano le procedure di cui all'articolo 9 della presente legge.

ARTICOLO 4

(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
 - a) la predisposizione e l'approvazione del piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 7;
 - b) la predisposizione e l'approvazione dei piani di intervento e bonifica per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso;
 - c) la definizione di criteri e linee guida in materia di bonifiche di siti contaminati;
 - d) gli interventi da finanziare e le azioni da promuovere, anche in attuazione del piano di cui alla lettera a);
 - e) l'individuazione e la perimetrazione dei siti contaminati di cui all'articolo 3 nonché la gestione delle conferenze di servizi relative alla messa in sicurezza e bonifica dei siti medesimi;
 - f) la predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 8;
 - g) la definizione delle modalità di rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato e delle certificazioni di avvenuta bonifica.

ARTICOLO 5

(Competenze delle Province)

1. Sono di competenza delle Province:
 - a) la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati sovracomunali nonché di quelli localizzati nei Comuni con popolazione inferiore a 8.000 abitanti;
 - b) le verifiche e le attività istruttorie nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati di cui alla lettera a);
 - c) l'adozione delle ordinanze, nei confronti dei responsabili dei potenziali inquinamenti, a provvedere ai sensi della vigente normativa in materia di bonifiche;
 - d) il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica;
 - e) il rilascio delle certificazioni di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato;
 - f) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti avvalendosi del supporto tecnico di ARPAL;
 - g) i procedimenti semplificati di cui all'allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 relativamente agli interventi di cui alla lettera a);
 - h) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione, qualora il Comune territorialmente competente non provveda.

ARTICOLO 6

(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:
 - a) la gestione delle conferenze di servizi nell'ambito dei procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica dei siti contaminati limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, che possono avvalersi della competenza tecnica di Arpal in relazione alle verifiche e alle attività istruttorie;
 - b) i procedimenti semplificati di cui all'allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006

limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti;

- c) gli interventi in danno dei responsabili della contaminazione qualora i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia o non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati;

ARTICOLO 7

(Piano regionale di bonifica dei siti contaminati)

1. Il piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti, può essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati.
2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati, il piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità di intervento.
3. Il piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene:
 - a) l'elenco dei siti inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
 - b) l'elenco delle aree vaste con criticità ambientali;
 - c) l'ordine di priorità degli interventi nei siti sub a) la cui realizzazione spetta alla pubblica amministrazione;
 - d) la stima di massima degli oneri finanziari.
4. Il piano regionale è approvato con atto del Consiglio Regionale su proposta della Giunta assicurando adeguata pubblicità, ha una durata di 10 anni e resta in vigore fino ad approvazione del successivo piano.
5. La Giunta Regionale può aggiornare il piano regionale di bonifica, sulla base dell'anagrafe di cui all'articolo 8, apportando le eventuali necessarie modifiche all'ordine di priorità degli interventi.

ARTICOLO 8

(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. L'anagrafe dei siti da bonificare contiene:
 - a) l'elenco dei siti per i quali è stata approvata l'analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
 - b) l'elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura semplificata, fatta esclusione del 1° caso riportato nelle procedure amministrative di cui all'Allegato 4 al D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alla lettere a) e b);
 - d) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

2. La Regione provvede all'iscrizione di un sito in Anagrafe a seguito dell'approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell'ente competente che evidenzia il superamento di almeno un valore di concentrazione soglia di rischio (CSR).

3. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in Anagrafe, ne dà comunicazione:
 - a) al Comune interessato, affinché l'inserimento in Anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;
 - b) alla Conservatoria dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio, affinché l'inserimento in Anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.

4. Ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Provincia trasmette alla Regione l'elenco dei siti per i quali è stata certificata l'avvenuta bonifica o il completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente.

ARTICOLO 9

(Procedure amministrative ordinarie)

1. Il responsabile dell'inquinamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento contaminante, dà comunicazione dello stesso e delle misure di prevenzione adottate a Regione, Provincia, Comune ed al Prefetto.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve necessariamente contenere:
 - a) le generalità del responsabile dell'inquinamento;
 - b) la localizzazione geografica dell'evento;
 - c) la tipologia ed estensione della contaminazione;
 - d) le misure di prevenzione adottate.
3. Una volta adottate le misure di prevenzione, il responsabile dell'inquinamento svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione.
4. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sono state superate, il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette la relativa autocertificazione all'ente territoriale competente ai sensi della presente legge, entro 48 ore dalla comunicazione di cui al comma 1.
5. L'autocertificazione di cui al comma 4 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi eventuali controlli e verifiche da parte dell'Ente territoriale competente entro i successivi 15 giorni.
6. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle CSC, anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà comunicazione all'Ente territoriale competente ai sensi della presente legge.
7. Entro i successivi 30 giorni, il responsabile dell'inquinamento trasmette il piano di caratterizzazione, con i requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, all'Ente territoriale competente ai sensi della presente legge.
8. L'Ente territoriale competente di cui al comma 7 convoca, nei successivi 30 giorni, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con gli Enti territoriali competenti al rilascio dei

permessi, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel piano di caratterizzazione, ed approva lo stesso con eventuali prescrizioni integrative.

9. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il responsabile dell'inquinamento applica al sito la procedura di analisi del rischio sito specifica e ne presenta i risultati all'Ente territoriale competente. Questo convoca la conferenza di servizi di cui al comma 8 per l'approvazione del documento di analisi di rischio, entro 60 giorni dalla sua ricezione e previa istruttoria in contraddittorio col responsabile dell'inquinamento.
10. Qualora il documento di analisi di rischio dimostri il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la conferenza di servizi di cui al comma 9 dichiara concluso il procedimento.
11. Nella fattispecie di cui al comma 10, la conferenza di servizi indetta dall'Ente territoriale competente può prescrivere l'effettuazione di un programma di monitoraggio sul sito.
In tal caso, il responsabile dell'inquinamento invia all'Ente territoriale competente, entro 60 giorni, un piano di monitoraggio che deve indicare:
 - a) i parametri da sottoporre a controllo;
 - b) la frequenza e durata del monitoraggio.
12. L'Ente territoriale competente approva il piano di monitoraggio entro 30 giorni dal suo ricevimento, fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni o approfondimenti, assegnando un termine per l'adempimento.
13. Alla scadenza del periodo di monitoraggio, il responsabile dell'inquinamento trasmette all'Ente territoriale competente una relazione tecnica riassuntiva. Nel caso in cui dalla relazione emerga il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento deve avviare la procedura di bonifica di cui al comma successivo.
14. Qualora il documento di analisi di rischio di cui al comma 9 dimostri il superamento di uno o più valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il responsabile dell'inquinamento trasmette all'Ente territoriale competente, entro i sei mesi

successivi all'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

15. L'ente territoriale competente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 8 e approva il progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, con eventuali prescrizioni e/o integrazioni, entro 60 giorni dal suo ricevimento.
16. L'approvazione di cui al comma 15 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi quelli relativi, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 15 resta sospeso fino all'acquisizione del relativo parere. L'approvazione di cui al comma 15 costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
17. Con il provvedimento di approvazione di cui al comma 15 sono stabiliti altresì i tempi di esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità della garanzia finanziaria, in favore dell'Ente territoriale che approva il progetto di bonifica, nella misura del 30% del costo stimato dell'intervento.

ARTICOLO 10

(Siti con inquinamento pregresso)

1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.152/2006 ma che si manifestino successivamente a tale data, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune e all'Arpal l'esistenza della potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione.
2. L'Ente territoriale competente ai sensi della presente legge espleta le procedure relative al procedimento di bonifica, di messa in sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa secondo quanto stabilito all'articolo 242, comma 13, del D.lgs. n.152/2006.

ARTICOLO 11

(Acque di falda)

1. Il prelievo delle acque di falda emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso ai sensi dell'articolo 243 del D.lgs. n.152/2006 non necessita di concessione di derivazione d'acqua.
2. Nel caso di cui al comma 1, in sede di approvazione del progetto di bonifica dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed all'impatto sull'acquifero.

ARTICOLO 12

(Accordi di programma)

1. Gli Enti territoriali competenti, i soggetti obbligati agli interventi di cui alla presente legge ed i soggetti altrimenti interessati, possono stipulare, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, appositi accordi di programma per definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi medesimi.

TITOLO II

Procedure e modalità per il rilascio della certificazione di cui agli articoli 242, comma 13 e 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".

Articolo 13

(Oggetto)

1. La Provincia rilascia la certificazione di cui all'articolo 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonché la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, del D.lgs. n.152/2006, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalità di cui al presente Titolo.

Articolo 14

(Certificazioni)

1. La certificazione di avvenuta bonifica è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformità degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilità per il sito definiti dalle concentrazioni soglia di rischio di cui all'articolo 240, comma 1, lettera c), del D.lgs. n.152/2006.
2. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione è l'atto con cui viene accertato dalla Provincia il completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato nonché il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del D.lgs. n.152/2006 ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati.

Articolo 15

(Compiti di Arpal)

1. Gli accertamenti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, sono effettuati dalla Provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Arpal, corredata di risultanze analitiche debitamente commentate.
2. L'Arpal provvede, di norma entro 45 giorni, a trasmettere alla Provincia la relazione tecnica di cui al comma 1.

Articolo 16

(Istanza di certificazione)

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla Provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori, contenente:
 - a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali;
 - c) illustrazione dei risultati ottenuti dall'intervento, corredata dei relativi referti analitici;
 - d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati.
2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge.
 3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi precedenti deve essere inviata anche all'Arpal.

Articolo 17

(Atto di certificazione)

1. La Provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di Arpal emana, entro 30 giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.
2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:
 - A) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:
 1. gli interventi sono ultimati;
 2. le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;
 3. i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilità per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio di cui all'articolo 240, comma 1, lettera c), del D.lgs. n.152/2006;
 - B) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa, l'attestazione che:
 1. gli interventi sono ultimati;
 2. le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;

3. sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del D.lgs. n.152/2006 ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati;
 4. sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 240, comma 1, lettere n) ed o).
-
3. La Provincia può prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.
 4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'intervento e trasmessa, per conoscenza, al Comune, alla Regione e all'Arpal.

ARTICOLO 18

(Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie)

1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, è subordinata alla certificazione rilasciata dalla Provincia.
2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato e in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la certificazione può essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.

Articolo 19

(Certificazione in presenza di trattamento della falda)

1. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrastante sia

stata bonificata in conformità al progetto approvato.

2. La depurazione della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento delle operazioni condotte sulla falda stessa.
3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica.

Articolo 20

(Costi di certificazione)

1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'articolo 250 del D.lgs. n.152/2006 (bonifica da parte dell'amministrazione) i costi di certificazione non sono dovuti.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 21

(Norme transitorie)

1. I comuni e le province concludono i procedimenti di bonifica e di messa in sicurezza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e trasmettono alla Regione gli atti adottati.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Province trasmettono alla Regione le Anagrafi dei siti da bonificare aggiornate alla data di entrata in vigore della stessa.
3. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive

modifiche ed integrazioni” che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa.

4. Nelle more dell’approvazione del Piano di bonifica dei siti contaminati di cui all’articolo 7, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni contenute nell’Anagrafe di cui all’articolo 8, approva l’elenco dei siti che richiedono interventi di bonifica e la relativa stima degli oneri finanziari.

ARTICOLO 22

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 23

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli da 51 a 58 della legge regionale 21. 6. 1999, n.18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali, in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”.

ARTICOLO 24

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste dall’articolo 257, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 sono accertate e contestate dalla Provincia competente per territorio, secondo le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n.45 “Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati”.
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono assegnati alle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge.

ARTICOLO 25

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi iscritti a bilancio nelle U.P.B. 4.201 “Interventi nel Settore dell’Ambiente”